



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

BOOK OF ABSTRACTS

1° CONFERENZA DEI DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE

**Dottorato interateneo
Università di Udine–Università di Trieste**

giovedì 11 maggio 2017

Aula Bachelet, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione,
Università degli studi di Trieste

Sessione mattutina

MERCATO, AMBIENTE E NUOVE TECNOLOGIE

The show must be green: influenza delle clausole di assegnazione di grandi eventi sportivi su normativa e policy ambientale dei Paesi ospitanti

Dott. Matteo Fermeglia

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) hanno il potere di determinare il Paese e/o la città che ospiterà due dei principali eventi sportivi mondiali: i Giochi Olimpici e la FIFA World Cup. Includendo specifici requisiti e obblighi in termini di preservazione dell'ecosistema e del clima fra i criteri determinanti la procedura di selezione, tali organizzazioni sportive hanno negli ultimi decenni acquisito un ruolo di crescente importanza nell'ambito della tutela ambientale. Scopo dell'intervento è dunque quello di esaminare i principali strumenti giuridici che il CIO e la FIFA hanno sviluppato e implementato al fine di ridurre "l'impronta" ecologica dei mega-eventi sportivi da loro assegnati. Nell'analisi, particolare attenzione verrà dedicata alla verifica circa l'influenza generata dal ricorso a questi strumenti rispetto alla regolamentazione e alle politiche di alcuni Paesi ospitanti i giochi, nonché con riferimento al più ampio contesto della *governance* globale ambientale e climatica.

Appalti sostenibili alla luce del nuovo Codice degli Appalti

Dott. Henrique Savonitti

Le nuove direttive dell'Unione Europea del 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto nei cosiddetti settori speciali, apportano importanti elementi innovativi per quanto riguarda i criteri di sostenibilità ambientale, tra questi la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici di

esigere che siano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un appalto pubblico.

Hanno infatti previsto la determinazione dei costi del ciclo di vita dei progetti, la possibilità di richiedere l'osservanza di eco-criteri per il processo produttivo di prodotti o servizi, e anche l'applicazione del nuovo criterio di "offerta economicamente più vantaggiosa – OEPV" nella procedura di aggiudicazione.

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in testo unico, statuisce il nuovo "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", disciplinando i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

La tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica vengono ad essere principi da osservare per tutta la Pubblica Amministrazione anche nei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del nuovo Codice. Inoltre, come prevede l'art. 34, si fa obbligo alle stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di aggiudicare gli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo, o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita. In alcune situazioni, i contratti devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per dare attuazione all'OEPV, l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha predisposto le Linee Guida (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005,

del 21 settembre 2016) finalizzate a fornire indicazioni operative per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

Restano comunque numerosi punti di domanda sulle modalità di applicazione di questi criteri di punteggi e, perché tacerlo, sulla natura giuridica e sulla legittimità delle linee guida concertate dell'ANAC nel sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico italiano.

Adattamento o innovazione delle categorie giuridiche del diritto tributario

Dott.ssa Sara Bernardi

Sovranità e fiscalità sono state da sempre considerate come "due facce della stessa medaglia": la potestà normativa di imposizione ha tradizionalmente rappresentato l'espressione della sovranità nazionale.

Gli odierni scenari economico-giuridici hanno, tuttavia, comportato la rottura dell'usuale catena "Stato-territorio-ricchezza". I fenomeni di globalizzazione, l'intensificarsi delle relazioni internazionali, le nuove tecnologie, il correlato avvento e sviluppo dell'economia digitale, hanno condotto alla nascita di nuove forme di ricchezza, cui il diritto tributario, che guarda alla realtà economica ai fini dell'individuazione della capacità contributiva da sottoporre a tassazione, non poteva restare indifferente.

Il processo di diffusione di queste nuove forme di ricchezza non è stato, tuttavia, accompagnato dall'introduzione di altrettanto nuove, o comunque adeguate, regole di tassazione.

Scopo dell'intervento è, dunque, quello di evidenziare l'inadeguatezza dei tradizionali standard impositivi, delle attuali politiche di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale e delle attuali politiche di controllo.

L'avvento e sviluppo di nuovi scenari economici, ridefinendo le modalità con cui le

imprese strutturano i propri modelli di business e decidono di operare nel mercato, hanno fatto vacillare taluni principi cardine del diritto tributario (nazionale ed internazionale): i vigenti criteri dai quali dipende l'esercizio della stessa potestà impositiva, divengono difficilmente valorizzabili ed applicabili.

Istituti quali la residenza o la stabile organizzazione, metodi di identificazione del reddito prodotto e "collegato" ad un ordinamento giuridico, sono ancora troppo ancorati ad un mondo fisico, territoriale e materiale, e mal si adattano al funzionamento dei nuovi mercati: andrebbero forse ripensati alla luce del contesto prospettato.

Per fronteggiare la crisi che investe i concetti fondamentali del sistema di tassazione diretta e indiretta sarà sufficiente un approccio basato sull'interpretazione estensiva delle norme e degli standard esistenti, ovvero si renderà necessario il passaggio ad un *revolutionary approach*, dunque, un approccio volto ad introdurre nuovi criteri impositivi e ad innovare lo stesso sistema fiscale?

LA DISCIPLINA DEI BENI E LA LORO CIRCOLAZIONE

La circolazione dei beni culturali fra *hard law* e *soft law*

Dott.ssa Denise Marino

Il presente contributo mira ad analizzare criticamente la messe di strumenti '*hard*' e '*soft*' che regolano il traffico giuridico di opere d'arte. Tali strumenti disegnano una pluralità di regimi giuridici complessi e stratificati, ove fonti di natura e origine diversa si contendono il controllo del commercio globale dei beni culturali.

Numerose sono anzitutto le regole di *hard law* che, a livello domestico, regionale e internazionale, tutelano il patrimonio culturale nelle sue molteplici forme, in particolare tentando di impedire o arginare il preoccupante fenomeno della circolazione illecita

dei beni mobili culturali. Nondimeno, e proprio con riguardo a detto obbiettivo, risulta evidente l'incapacità delle norme *'hard'* di incidere efficacemente sul comportamento dei soggetti coinvolti. Come vedremo nel corso dello studio, le ragioni di un siffatto insuccesso risiedono solo in parte nella frammentarietà e mancanza di coordinazione che connotano questo cospicuo bagaglio normativo.

Delle carenze dell'*'hard law'* si prende carico il diritto *'soft'*. Negli ultimi anni, in effetti, si è assistito alla proliferazione di strumenti alternativi, promossi da istituzioni, per lo più private, attive sul mercato dell'arte, e tesi a perseguire quelle medesime esigenze di tutela, trasparenza, certezza e correttezza, che muovono le fonti *'hard'*. A differenza di queste ultime, però, le regole *'soft'* poggiano largamente su meccanismi sanzionatori di carattere reputazionale, e finiscono perciò sovente per assicurarsi – a dispetto del loro nome – elevati tassi di effettività.

Acquisita la necessaria consapevolezza circa il ruolo che gli strumenti di *soft law* sono chiamati a rivestire nel mercato globale dell'arte, il presente saggio intende dimostrare come la disciplina della circolazione dei beni culturali non possa prescindere dall'interazione e dal coordinamento di misure *'hard'* e misure *'soft'*. A tal fine, dopo una breve introduzione riguardo la nozione di 'beni culturali' e le principali caratteristiche del mercato di quei beni, l'attenzione si rivolgerà allo studio dei diversi corpi di regole *'hard'* e *'soft'* rilevanti nel settore dell'arte, dei loro possibili intrecci, nonché dei modi in cui le une e le altre contribuiscono operativamente, seppure con modalità differenti, al governo dei fenomeni circolatori che hanno a oggetto i beni culturali.

Recenti evoluzioni nella disciplina del patrimonio culturale immateriale in area europea. Alcuni spunti dalla comparazione

Dott. Francesco Grisostolo

L'intervento si concentrerà sulla tutela del patrimonio culturale immateriale con riferimento al quadro normativo internazionale e a quello di alcuni significativi esempi europei (spagnolo, francese, italiano). Prima di tutto, verrà delineata l'evoluzione del concetto di "patrimonio culturale" in senso sempre più ampio, fino al superamento della necessità di individuare un referente materiale nei beni oggetto di tutela. In questa prospettiva verrà approfondito il portato della Convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale, specialmente con riferimento alle categorie concettuali utilizzate e al loro impatto sugli ordinamenti nazionali.

Si passerà poi all'analisi di due rilevanti ordinamenti stranieri che hanno da poco positivamente a livello legislativo il concetto di patrimonio culturale immateriale: la Francia, con un intervento più limitato (di modifica del *Code du patrimoine*), e la Spagna, con una legge *ad hoc* che si pone a valle di un conflitto costituzionale tra Stato e Comunità autonoma della Catalogna in merito alla disciplina della *corrida*.

In ultimo, si analizzerà lo stato dell'ordinamento italiano, comparandolo con le citate esperienze, anche in prospettiva evolutiva, per poi trarre alcune conclusioni sul significato della disciplina del patrimonio culturale immateriale nell'ordinamento dei beni culturali e – più ampiamente – rispetto alla disciplina costituzionale della cultura. In questo senso, l'argomento analizzato si presta a mettere in luce le connessioni fra diritto della cultura e cultura dei diritti in ambito costituzionale.

Le “declinazioni” della qualità nel reg. (UE) n. 1151/2012: dall’origine geografica all’origine territoriale dei prodotti agricoli e alimentari

Dott.ssa Francesca Della Rosa

Il presente lavoro prende le mosse dalle più recenti novità normative introdotte con il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare sotto il profilo dell’origine territoriale dei prodotti di qualità elevata.

Il reg. (UE) n. 1151/2012, che ha abrogato i regolamenti (CE) nn. 509/2006 e 510/2006, mantiene i precedenti regimi di qualità europei delle DOP, delle IGP e delle STG, pur introducendo alcune novità nella relativa disciplina e, segnatamente, in tema di specialità tradizionali garantite. Restano esclusi dall’ambito applicativo del regolamento in esame, invece, i regimi di qualità relativi alle indicazioni geografiche dei vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati, che sono disciplinati nel reg. (UE) n. 1308/2013 sull’OCM unica.

Tra le altre novità, il reg. (UE) n. 1151/2012 ha istituito, inoltre, il regime di qualità delle indicazioni facoltative, che si compone, per il momento, dell’indicazione «prodotto di montagna» e dell’indicazione «prodotto dell’agricoltura delle isole».

Riguardo a quest’ultima indicazione facoltativa di qualità non è ancora stato adottato alcun regolamento di attuazione recante le relative condizioni d’uso; ben ampie possono essere invece le riflessioni circa le condizioni di applicabilità dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», la cui disciplina è contenuta nel reg. delegato (UE) n. 665/2014, adottato dalla Commissione a completamento del reg. (UE) n. 1151/2012.

Da un esame delle disposizioni dedicate al nuovo regime delle indicazioni facoltative di qualità e, in modo specifico, all’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», si evince una rafforzata attenzione delle istituzioni europee verso il sostegno e la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari sul mercato,

nell’ottica di contribuire agli obiettivi perseguiti dall’Unione europea tanto nell’ambito delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi, che costituiscono il c.d. primo pilastro della PAC, quanto nell’ambito della politica di sviluppo rurale, che costituisce il c.d. secondo pilastro della PAC. Tale rafforzamento della complementarità tra gli strumenti attuativi dei due pilastri della PAC risulta confermato anche da una più ampia considerazione delle basi giuridiche del regolamento sui regimi di qualità, nonché dai considerando che precedono il regolamento stesso, i quali, pur non presentando valore giuridico vincolante, costituiscono una chiave ermeneutica utile e, per così dire, “autentica” delle successive disposizioni.

In tale prospettiva, emerge una nuova accezione di “origine” dei prodotti che di fatto viene valorizzata attraverso il nuovo regime delle indicazioni facoltative di qualità: mentre, invero, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche si riferiscono a una provenienza di tipo geografico dei prodotti, ovvero relativa ad un determinato paese, regione o località, le indicazioni facoltative di qualità interessano non zone geografiche precise, bensì “tipologie” di zone individuate sulla base di criteri territoriali.

L’attenzione del legislatore dell’Unione europea verso un’accezione dell’origine dei prodotti agricoli e alimentari di tipo “territoriale”, riconducibile a zone rurali individuate sulla base di criteri non strettamente geografici, attribuisce nuove “declinazioni” alla qualità, che rileva non solo come strumento di competitività dei prodotti, ma anche rispetto alle attività di filiera stesse, in considerazione dei benefici che ne possono derivare per la coesione economica e sociale locale.

La qualità dei prodotti ottenuti nelle zone di montagna, d’altro canto, rappresenta una qualità di nuovo “genere” nello scenario giusagrario europeo, proprio in quanto individuata sulla base di criteri dell’origine del prodotto di tipo non strettamente geografici, quanto economici, sociali e complessivamente “territoriali”.

Sessione pomeridiana

LE PERSONE E IL PATRIMONIO NELLA AGEING SOCIETY

**La legge 22.06.2016, n. 112 sul c.d.
Dopo di noi e il *trust*. Profili civilistici**
Dott.ssa Martina Della Bianca

La legge 22.06.2016, n. 112, sul c.d. Dopo di noi, individuando nel *trust* e nella segregazione patrimoniale che ne consegue uno degli strumenti idonei ad assicurare il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, riconosce implicitamente che l'istituto di matrice anglosassone, da sempre guardato con diffidenza per il possibile impiego fraudolento, è di per sé idoneo a raggiungere scopi meritevoli di tutela.

La circostanza, poi, che il *trust* venga espressamente richiamato dal nostro legislatore è un ulteriore fattore che contribuisce a ritenere superata quella giurisprudenza che, benché ormai nettamente minoritaria (cfr., tra le più recenti, Tribunale di Udine, sentenza 28.02.2015), continua a negare l'astratta riconoscibilità del c.d. *trust* interno, in assenza di una disciplina sostanziale nazionale.

Il riferimento normativo al *trust* – che nel progetto di legge licenziato dalla Camera era l'unico strumento contemplato dall'art. 6 e che, solo nel corso dei lavori parlamentari, è stato affiancato dal contratto di affidamento fiduciario e dal vincolo ex art. 2645 *ter* c.c. – non è, peraltro, casuale. Infatti, al fine di superare le rigidità del diritto interno e, in particolare, i precisi limiti soggettivi richiesti dal fedecommesso assistenziale, in più occasioni i Giudici Tutelari avevano autorizzato l'istituzione di *trusts* a favore di disabili, a volte come strumento complementare alle misure civilistiche di protezione degli incapaci (tutela, curatela ed amministrazione di sostegno), altre in alternativa a queste.

Il *trust*, d'altra parte, si rivela molto più duttile: i disponenti (tipicamente i genitori)

hanno, infatti, la possibilità di conferire in *trust* beni di varia natura e di plasmare l'atto istitutivo a seconda delle peculiari esigenze economico-familiari. Dando puntuali indicazioni al *trustee*, inoltre, riescono a programmare dettagliatamente “durante il noi” la vita del figlio disabile per il “dopo di noi”, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto quello assistenziale.

Con l'entrata in vigore della legge 112/2016 è ragionevole, quindi, attendersi che la sostituzione fedecommissaria, già da tempo scarsamente utilizzata a causa del crescente ricorso, da un lato, all'amministrazione di sostegno e, dall'altro, alla trascrizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c., sia destinata progressivamente ed inesorabilmente a scomparire.

Analizzate le potenzialità del *trust* rispetto alle soluzioni offerte dal diritto interno, si metteranno, quindi, in luce i limiti oggettivi e soggettivi della recente normativa, che rischia di avere una scarsa applicazione pratica e di restare appannaggio delle sole famiglie benestanti, posto che, tra l'altro, subordina la fruizione delle agevolazioni fiscali alla circostanza che tutti i beni conferiti in *trust* vengano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità assistenziali.

La rinascita del principio di condizionalità nelle recenti normative previdenziali

Dott.ssa Claudia Carchio

Il principio di condizionalità delle prestazioni previdenziali, che vincola la fruizione delle stesse all'assolvimento dell'onere di determinati comportamenti da parte dei beneficiari, determina forme di intervento statale di matrice «contrattuale» volte a garantire il libero dispiegarsi dei processi di mercato, subordinando il riconoscimento e il godimento delle prestazioni a favore dei soli soggetti che si dimostrino meritevoli.

La condizionalità ha cominciato a costituire un meccanismo consolidato della tecnica legislativa nazionale in materia previdenziale allorquando ne è stata marcata la componente promozionale dell'occupabi-

lità del lavoratore e, dunque, la funzione di strumento di politica attiva funzionale alla concretizzazione del diritto al lavoro ex art. 4, comma 1, Cost. nella sua dimensione più ampia, come diritto sociale della persona all'occupazione e non solo alla libertà di lavoro.

È, tuttavia, nei più recenti interventi normativi che tale principio ha assunto un ruolo centrale, soprattutto nel campo della tutela contro la disoccupazione, ove si assiste ad una progressiva valorizzazione delle politiche attive del lavoro nell'incremento dell'occupabilità a discapito alle politiche passive di mero sostegno al reddito, al fine di promuovere un sistema di gestione dei disoccupati preventivo, di attivazione e personalizzato.

La condizionalità si pone, in tale ottica, quale "cerniera" tra le politiche di promozione dell'occupazione e le politiche di erogazione di prestazioni sociali di sostegno al reddito, mediante una combinazione di funzioni "attive" e "passive" che non si limita a supplire passivamente alla perdita della retribuzione, ma tende a definire attivamente i diritti e le responsabilità dei soggetti disoccupati stimolandoli a proteggersi autonomamente e a cercare un impiego facendo affidamento sulle proprie attitudini. A fronte di un consistente ricorso ai meccanismi di condizionalità resta dunque da chiedersi se e come essi possano garantire un bilanciamento tra l'investimento sociale e la promozione delle capacità individuali che sia in grado di preservare la matrice solidaristica del sistema di sicurezza sociale di cui all'art. 2 Cost.

Un *welfare* così calibrato potrebbe, infatti, da un lato, apparire sbilanciato verso la responsabilità individuale del percettore dei sussidi, più che sulla solidarietà collettiva; dall'altro lato, però, esso si presta ad essere interpretato anche in una diversa prospettiva, in cui il principio di condizionalità implementa la «*flexicurity*» in favore del lavoratore moderno, destinato a transitare da un'occasione lavorativa all'altra, offrendogli una protezione della capacità di rimanere sul mercato, piuttosto che della stabilità del

posto di lavoro. Quale effetto ulteriore dei meccanismi di attivazione dei beneficiari delle prestazioni previdenziali, si riscontra una personalizzazione delle prestazioni sociali che, tagliate sulla figura del loro fruitore, ne promuovono l'autonomia, finendo per incidere sul piano esistenziale del medesimo, stimolato alla effettiva partecipazione ad attività formative ed occupazionali che assicurano un legame con la formazione sociale "lavoro".

Estendere la vita lavorativa attraverso schemi flessibili di pensionamento

Dott.ssa Alida Cimarosti

L'Italia negli ultimi anni sta affrontando diverse sfide: in particolare vi sono significative pressioni sui sistemi previdenziale e sanitario a causa dell'invecchiamento della popolazione e del basso tasso di fecondità, associata all'aumento dei costi delle tecnologie medicali, dell'incidenza delle malattie croniche e alla perpetuante crisi finanziaria. Per questo l'Italia, come molti Stati membri dell'Unione Europea, ha attuato e sta continuando ad implementare riforme per migliorare la sostenibilità, finanziaria e sociale, dei propri sistemi pensionistici. A fronte delle già importanti pressioni sui conti pubblici, il nostro Legislatore ha risposto con l'aumento dell'età pensionabile per entrambi i sessi (soggetta a continui aggiustamenti sulla base dell'aspettativa media di vita), e con delle penalizzazioni per le uscite anticipate dal mercato del lavoro.

Tuttavia, l'obiettivo di scoraggiare il pensionamento anticipato e di aumentare l'età pensionabile effettiva presenta delle criticità: infatti molte persone non riescono a lavorare fino all'età pensionabile perché sono o fortemente demotivate, o affette da limitazioni fisiche e/o psichiche provocate dalle eterogenee tipologie di malattie croniche.

La riduzione dell'orario di lavoro durante gli ultimi anni di attività risulta essere un valido approccio per consentire alle persone di lavorare più a lungo di quanto sarebbe stato

possibile se avessero continuato a lavorare a tempo pieno. Certo, un limite di questa politica è la diminuzione di reddito provocata dalla riduzione delle ore lavorate. Schemi di pensionamento parziale affrontano questa barriera sostituendo una parte della perdita di reddito con un anticipo pensionistico o con dei benefici economici temporanei, entrambe misure finanziariamente molto onerose.

Diversi sono gli strumenti che il Legislatore in questi ultimi anni ha forgiato, e continua a forgiare, per rispondere a queste esigenze: i nuovi contratti di solidarietà espansiva, l'opzione donna, l'isopensione, il *part time* agevolato, l'anticipo pensionistico, la rendita integrativa, il cumulo gratuito, ...

Gli strumenti sono molto articolati ed eterogenei fra loro e si vanno ad inserire in un sistema previdenziale già molto complesso e stratificato.

I possibili sentieri da percorrere sono molti, ed essendo molti permettono di rispondere ai bisogni sempre più diversificati delle generazioni, oltre che dei vari gruppi di persone portatori di interessi diversi.

Si nota però un cambio di tendenza fra le scelte del Legislatore: rispetto al passato in cui i costi di anticipo del pensionamento erano quasi totalmente a carico dello Stato, si è passati per una ripartizione degli oneri fra lavoratori, datore, Stato e Fondi (di solidarietà, bilaterali), a seconda dello strumento, fino ad arrivare, da ultimo, ad una piena responsabilizzazione finanziaria del lavoratore a fronte della flessibilizzazione in uscita.

Visto il trasferimento delle responsabilità in capo agli individui in campi come la previdenza (e la sanità), nasce la necessità di sviluppare una visione del risparmio di lungo periodo nei cittadini che deve essere supportata da un'adeguata conoscenza finanziaria individuale.

Ci si trova pertanto a prendere atto che il Legislatore abbassa ancora una volta l'asticella dei "mezzi adeguati" dell'art. 38 Cost., facendo scivolare sui lavoratori la responsabilità del loro *welfare*.

LA CIRCOLAZIONE DELLE DECISIONI NELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

I principi di diritto UE che regolano la libera circolazione delle decisioni nello SLSG. Mutuo riconoscimento e mutua fiducia, nuove sfide e "vecchi limiti"?

Dott.ssa Alessia Voinich

La circolazione delle decisioni giudiziarie all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) è regolata dal principio del riconoscimento reciproco e dal c.d. principio di fiducia reciproca.

Mentre il primo può essere definito come una trasposizione del mutuo riconoscimento operante nell'ambito delle libertà del mercato interno, il secondo è un principio di più recente creazione giurisprudenziale ed ancora per molti aspetti controverso. Esso si esprime in una presunzione relativa che obbliga gli Stati membri a presumere nei loro rapporti reciproci, tranne in circostanze eccezionali, il rispetto del diritto dell'Unione e in particolare dei diritti fondamentali da questo tutelati.

Detto principio, elevato dalla Corte al rango di *principio fondamentale* in quanto consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne, è suscettibile di modulare le garanzie di cui alla Carta dei diritti fondamentali e di incidere profondamente, talora limitandoli, sui diritti protetti dalla CEDU e dalle costituzioni nazionali in un ambito di competenza particolarmente sensibile dal punto di vista delle garanzie individuali; lo SLSG ricomprende infatti i settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, della cooperazione giudiziaria in materia penale e dell'immigrazione.

Sotto questo profilo, l'interpretazione della Corte di giustizia ha rivelato diverse criticità in relazione all'applicazione dei predetti principi, che hanno suscitato le reazioni delle giurisdizioni nazionali e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'interrogativo con cui queste Corti si devono confrontare non attiene solo al bilanciamento tra le esigenze dell'integrazione e la tutela effettiva

dei diritti della persona, ma è una vera e propria “cartina di tornasole” del livello di protezione delle garanzie fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Access to justice e la tutela collettiva nel diritto processuale europeo

Dott.ssa Ida Carla Maggio

Uno degli obiettivi della politica dell’Unione Europea consiste nell’arricchimento e nel miglioramento degli strumenti finalizzati a facilitare l’accesso alla giustizia, permettendo così la realizzazione e lo sviluppo di un effettivo spazio di libertà sicurezza e giustizia.

A tal fine, l’Unione Europea ha iniziato ad elaborare un «modello europeo» di tutela collettiva, cd. *collective redress mechanisms*, ossia strumenti di carattere risarcitorio e inibitorio, volti a tutelare una molteplicità di parti dal danno causato dalla violazione di norme del diritto dell’Unione europea da imprese operanti nel mercato interno.

Tale necessità è sorta soprattutto a seguito della consapevolezza, da parte delle istituzioni europee e dagli studiosi del diritto processuale, delle difficoltà che il modello classico di azione individuale incontra nel tutelare le pretese di massa, in termini di accessibilità, efficacia e sostenibilità economica dei *multi-party proceedings*. Esigenze del resto già precedentemente riscontrate all’interno dei singoli Stati membri, che a partire dagli anni 2000 hanno introdotto ed istituito modelli processuali di tutela di massa.

Il percorso dell’Unione è, quindi, recentemente approdato alla Raccomandazione 396/2013/UE della Commissione Europea, *relativa ai principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria*, la quale espone una serie di principi comuni, benché non vincolanti, relativi alla tutela collettiva di natura inibitoria e risarcitoria.

I principi affermati nell’ambito comunitario, mutuati invero dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri, constano, tra gli altri, nell’applicazione orizzontale e paritaria della tutela collettiva (non più solamente limitata a settori

specifici, come la tutela del consumatore), nella ricerca di modalità effettive di finanziamento dell’azione e nel *favor* nei confronti del sistema dell’adesione al fine di formare il gruppo dei ricorrenti (cd. sistema *opt-in*). Questi principi sono sanciti con lo scopo di agevolare l’accesso alla giustizia, porre fine alle pratiche illecite e permettere alle parti lese di ottenere il risarcimento in situazioni di danno collettivo causato da violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione, assicurando che vi siano adeguate garanzie processuali per evitare l’abuso del contenzioso.

La Commissione, pertanto, auspicando che gli Stati membri si adeguino alle raccomandazioni ivi compendiate, ne valuterà l’esperienza pratica entro il 26 luglio 2017.

La direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione d’innocenza e sul diritto di presenziare al processo: un’occasione perduta nel cammino verso un “equo” processo europeo?

Dott. Jacopo Della Torre

L’intervento si prefigge di studiare la direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Nel corso del lavoro viene, anzitutto, presentato l’articolato cammino che ha portato all’adozione dell’atto europeo, tenendo in particolare considerazione quanto le negoziazioni inter-istituzionali abbiano influito sugli obiettivi originari che la Commissione si era preposta di raggiungere. A tale parte introduttiva segue un esame delle maggiori criticità esegetiche sollevate dalla versione definitiva del provvedimento, la cui risoluzione pare essenziale anche in vista della sua futura attuazione negli ordinamenti nazionali. Lo scopo è quello di verificare se il nuovo strumento di armonizzazione minima abbia innalzato il livello delle garanzie processuali all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia o vada, invece, classificato tra le occasioni perdute.